



MARIANO CROCIATA

Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Prot. n. 909/2026

DECRETO SULLA PIETÀ POPOLARE E LE FESTE PATRONALI

Considerato che nella pietà popolare, manifestazione dell'opera dello Spirito e frutto del Vangelo inculturato, è sottesa una forza evangelizzatrice da non sottovalutare, anzi da incoraggiare e rafforzare (cf. papa Francesco, esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, nn. 122-126; papa Leone XIV, *Discorso ai membri del Collegio Cardinalizio*, 10 maggio 2025);

considerato che la festa patronale è un evento essenzialmente religioso mediante il quale la comunità ecclesiale rende culto a Dio e venera la Beata Vergine Maria e i Santi, manifestando pubblicamente la propria fede (cf. cann. 834 e 1186 CIC);

volendo offrire un quadro normativo comune e definito per la buona organizzazione e conduzione delle feste patronali nelle Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno;

viste le proposte presentate dalla Commissione per la Revisione dei Decreti generali, i Direttori, gli Orientamenti e gli Statuti della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, a questo scopo istituita;

omnibus rite perpensis, in forza della mia potestà ordinaria,

DECRETO

quanto segue:

1. Si ponga il massimo impegno nel preparare e condurre feste patronali che siano autentiche espressioni della religiosità popolare e costituiscano un prezioso patrimonio di fede e di cultura da custodire e trasmettere alle nuove generazioni (cf. Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, nn. 230-233). Perciò, attraverso una adeguata catechesi e animazione pastorale, siano rese espressioni vive ed autentiche di fede in Gesù Cristo unico Salvatore, di devozione alla Madre del Signore e ai Santi, di gioiosa esperienza di comunione ecclesiale e sociale, di convinta tensione alla santità, di fervorosa evangelizzazione e di carità verso le persone in stato di necessità.
2. La Parrocchia è l'ente ecclesiastico territorialmente competente ad organizzare le feste religiose in onore dei santi (cf. *Accordo di revisione del Concordato*, art. 2, n. 1).
3. L'organizzazione delle feste è decisa dal Parroco, con la collaborazione del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio parrocchiale per gli affari

economici; oppure di collaboratori scelti dal Rettore nel caso di Santuari e Rettorie.

4. In tale prospettiva, il Parroco, udito il parere del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio parrocchiale per gli affari economici, può costituire un Gruppo parrocchiale festeggiamenti per l'organizzazione e la conduzione di tali iniziative religiose.
5. Sono competenti ad organizzare le feste religiose anche i Santuari e le Rettorie con personalità giuridica civilmente riconosciuta, i quali sono soggetti a quanto stabilito per le Parrocchie nel presente decreto, secondo le rispettive peculiarità. Nello specifico, l'organizzazione della festa è decisa dal Rettore, con il supporto di collaboratori da lui scelti. Analogamente a quanto indicato al n. 4 del presente decreto, il Rettore, udito il parere dei suddetti collaboratori, può costituire un Gruppo festeggiamenti.
6. Il Gruppo festeggiamenti costituito viene presentato alla comunità con un tempo congruo prima dell'inizio della festa.
7. Il Gruppo festeggiamenti costituito resta in carica per la durata di un solo evento religioso o per l'intero anno pastorale.
8. Il Gruppo festeggiamenti è pensato e gestito come un organo interno della Parrocchia e dunque non gode di autonomia giuridica propria. Il Parroco, amministratore unico della Parrocchia, ha la responsabilità delle attività svolte dal Gruppo festeggiamenti, che presiede.
9. Possono essere membri del Gruppo festeggiamenti coloro che partecipano attivamente alla vita parrocchiale, sono domiciliati in parrocchia o operanti stabilmente in essa, vivono in piena comunione con la Chiesa Cattolica senza avere impedimenti canonici o morali.
10. L'incarico di membro del Gruppo festeggiamenti è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello nelle Regioni e negli altri Enti locali e territoriali di qualsiasi livello, nonché con organi decisionali di partito o di organizzazioni che perseguono finalità direttamente politiche.
11. I membri non devono avere interessi personali o economici nelle attività del Gruppo festeggiamenti. Essi prestano la loro collaborazione a titolo gratuito.
12. È raccomandato – come testimonianza di comunione ecclesiale e di cooperazione pastorale – che il calendario, la durata e le modalità di svolgimento delle feste patronali, programmate dalle singole comunità parrocchiali (specie se contigue), siano preventivamente concordate nell'ambito della Forania e delle Unità di collaborazione tra parrocchie.
13. Qualora esistesse una confraternita che, per statuto approvato dal Vescovo, è competente ad organizzare la festa patronale, essa sarà, in accordo con il Parroco,



MARIANO CROCIATA

Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

il soggetto giuridico responsabile della festa ed agirà per mezzo del proprio consiglio. Quanto si dice negli articoli seguenti della Parrocchia vale anche per la confraternita.

14. Qualora la Parrocchia si trovasse nelle condizioni di costituire un Comitato di sua diretta emanazione per l'organizzazione delle feste religiose, è necessario richiedere la previa licenza canonica, come previsto dal Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione dell'11 gennaio 2026, prot. n. 7/2026, n. 19.
15. Qualora già esistessero, per l'organizzazione delle feste religiose, Comitati di diretta emanazione della Parrocchia con statuto proprio, è necessario regolare la collaborazione mediante convenzione scritta - soggetta a specifica licenza canonica del Vescovo diocesano, come previsto dal Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione dell'11 gennaio 2026, prot. n. 7/2026, n. 32 - previo accordo degli statuti del Comitato con i principi del presente decreto.
16. Qualora il comune o altro soggetto civile (comitato ex art. 36 c.c., azienda di soggiorno, associazione pro loco) organizzasse le manifestazioni civili in occasione della festa religiosa, è necessario che la Parrocchia regoli mediante convenzione scritta - soggetta a specifica licenza canonica del Vescovo diocesano, come previsto dal Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione dell'11 gennaio 2026, prot. n. 7/2026, n. 32 - i rapporti con l'ente organizzatore, al fine di armonizzare le celebrazioni religiose con le manifestazioni civili e assicurarsi che queste ultime non siano incompatibili con una festa religiosa.
17. I membri del Gruppo festeggiamenti che raccolgono le offerte per la festa devono lasciare agli offerenti una ricevuta. I soggetti che hanno reddito d'impresa possono richiedere l'attestazione firmata dal Parroco al fine della deducibilità dell'offerta dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100, c. 2, let. a TUIR.
18. La Parrocchia deve porre appropriata e sollecita cura affinché la processione sia un momento di intensa spiritualità e di preghiera, al quale i fedeli possano partecipare attivamente.
19. La Parrocchia o l'Ente organizzatore è tenuta ad assolvere tutti gli adempimenti in materia previsti dalla vigente legislazione civile, in particolare in materia di comunicazioni di pubblica manifestazione, autorizzazioni, sicurezza, igiene alimentare, diritti d'autore.
20. Al termine della festa patronale è bene che la Parrocchia presenti ai fedeli un rendiconto economico esaustivo della manifestazione. Tutti gli utili della festa patronale vengono versati nelle casse della Parrocchia. Il materiale acquistato o prodotto nell'ambito della festa patronale è di esclusiva proprietà della Parrocchia.
21. La parrocchia è esortata a destinare una parte degli attivi della festa alla Caritas diocesana per le esigenze dei poveri del territorio, affinché quanto vissuto e

celebrato sia autentica espressione dell'azione missionaria del Popolo di Dio e diventi occasione reale di comunione e solidarietà con i fratelli che vivono in stato di necessità. La Caritas diocesana provvederà, per iscritto, a documentare la ricezione e l'impiego dei fondi suddetti.

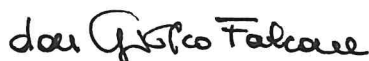
Le presenti disposizioni sostituiscono in tutto il Decreto vescovile dell'11 ottobre 2007, prot. n. 48/07 Dc.

Stabilisco che il presente Decreto entri in vigore dal 14 settembre 2026, festa dell'Esaltazione della santa Croce, *contrariis quibuslibet non obstantibus*.

Latina, 8 settembre 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Crociata', with a small cross symbol to its left.

✠ Mariano Crociata
vescovo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Don Gianmarco Falcone'.

Don Gianmarco Falcone
cancelliere vescovile